

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013

Proroga di termini di interesse del Ministero della salute.  
(13A06715)

(GU n.184 del 7-8-2013)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa, tra i quali sono previsti il termine del 1° gennaio 2013 stabilito dall'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo all'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco e il termine del 31 dicembre 2012 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni in materia di payback sul prezzo dei farmaci;

Visto l'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393;

Considerata la necessità di prorogare al 31 dicembre 2013 la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui al predetto art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni;

Vista la richiesta del Ministero della salute;

Con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni e all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24

dicembre 2012, n. 228.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Letta  
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 284